



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 19 dicembre 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Ravenna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 192/2022 – Accesso agli atti dell'esponente

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 12973 del 17.11.2022) si rappresenta che il Consiglio di Disciplina, ha svolto, a seguito di esposto, attività propedeutica ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. Detta attività propedeutica si è svolta anche con l'audizione dell'esponente e dell'incolpato, e quest'ultimo ha prodotto una memoria difensiva.

La fase preliminare si è conclusa con l'archiviazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Successivamente, l'esponente ha chiesto di accedere agli atti ai sensi della Legge 241/1990, con facoltà di estrarre documenti. Si chiede pertanto se il Consiglio di Disciplina sia tenuto a consentire l'accesso al soggetto istante, con facoltà di estrarre ogni documento, incluse memorie difensive di parte, anche se il procedimento disciplinare non è mai stato aperto, essendo stata svolta solo attività propedeutica conclusasi con l'archiviazione. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo e la qualità di esponente comporta in capo al medesimo la titolarità di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", come prescritto dall'art. 22, comma 1, lett. b, della Legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti, anche quella formulata dall'esponente, deve essere motivata (art. 25, comma 2, L. 241/1990), atteso che "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della suddetta norma.

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed è operante in tutte le fasi del procedimento amministrativo, compresa quella preliminare all'apertura del procedimento disciplinare.

Si rappresenta pertanto che all'esponente, qualora presenti motivata richiesta, ai sensi dell'art. 25, 2° comma, della Legge n. 241/1990, il Consiglio di Disciplina dovrà consentire il suddetto accesso, fornendo all'istante copia della documentazione presente nel fascicolo, posto che in tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 884 del 29 gennaio 2021, nella quale ha affermato che "la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine. Più in particolare, la legittimazione all'accesso in capo all'appellante discende, nel caso in esame, dalla qualità di autore dell'esposto che ha

dato origine al procedimento disciplinare e dalla concomitante circostanza che lo stesso appellante ha dato corso, per i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare, a un giudizio civile'.

La sopra citata sentenza ribadisce inoltre che "Ugualmente irrilevanti, ai fini della soluzione della controversia, sono le ragioni per le quali il procedimento disciplinare si è concluso nel senso della archiviazione dell'addebito disciplinare, non essendo l'accesso finalizzato (o non essendo solo finalizzato) alla contestazione del relativo esito, quanto piuttosto alla acquisizione di una conoscenza documentalmente completa dei fatti rilevanti (ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del richiedente in altri contesti contenziosi, come quelli indicati dall'appellante)".

E' infine necessario che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, prima di dare seguito alla richiesta di accesso, ne dia informazione ai soggetti controinteressati, ovvero *"tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"* (art. 22, comma 1, lett. c, L. 241/1990), tra i quali rientra senza dubbio il professionista oggetto dell'esposto; in merito a tale circostanza, si rileva che la pubblica amministrazione, nella fattispecie il Consiglio di Disciplina, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Il soggetto controinteressato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio può provvedere sulla richiesta di accesso. In caso di manifestata opposizione da parte del controinteressato, spetta al Consiglio di Disciplina decidere al riguardo.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

